

Allegato alle delibere
n° 43 del 29.11.05
affine/pubblicità
del 10.01.05 al 30.01.06



COMUNE DI CORI


PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL
MERCATO DI CORI E GIULIANELLO

ELABORATO 4

Progettazione:


DEMARCO—FERRARO—CAPORALI—MACALE



art. 1

FINALITA' E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del mercato ambulante a posto fisso di Cori e della frazione di Giulianello;
2. il presente Regolamento ha validità dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data di pubblicazione del presente Regolamento.



art. 3

UBICAZIONE DEL MERCATO


Cori: Monte - area polifunzionale ex campo sportivo;

Giulianello: Piazza della stazione.

art. 4

DIREZIONE E CONTROLLO


La direzione dei Mercati in generale è affidata all'Area Attività Produttive - Ufficio Commercio; il controllo, la sorveglianza ed i rapporti ad essi attinenti all' Area di Polizia Municipale.



art. 6

CALENDARIO ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. A Cori il mercato ha luogo nel giorno del Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14,00 in regime di orario solare e dalle ore 7,00 alle ore 13,00 in regime di orario legale;
 2. Nella frazione di Giulianello il mercato ha luogo nel giorno di Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 in regime di orario solare e dalle ore 7,00 alle ore 13.00 in regime di orario legale;
 3. Gli operatori entro le ore 8,15 (orario solare) ed entro le ore 7,15 (orario legale) devono aver installato il proprio banco o mezzo attrezzato nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato;
 4. Non è consentita l'installazione prima delle ore 7,30 (orario solare) e prima delle ore 6,30 (orario legale);
 5. Entro le ore 14,30 (orario solare) e 13.30 (orario legale) tutti gli operatori devono aver completato le operazioni di sgombero in modo che possa essere ripristinata la sosta e la circolazione stradale nell'intera area;
 6. In coincidenza dei giorni festivi il mercato salvo diverse determinazioni da assumersi da parte dell'Amministrazione, sentite le Associazioni di categoria e dei Consumatori non si terrà.
- L' assenza non sarà conteggiata ai fini della decadenza.



art. 8

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'assegnazione dei posteggi di mercato ha validità decennale, ed è revocabile in qualsiasi momento per comprovate ragioni di pubblico interesse o di pubblica utilità o sicurezza;
2. L'assegnazione dei posti disponibili nel mercato è effettuata dall'Ufficio Commercio Comunale a favore degli ambulanti che abbiano presentato domanda di assegnazione e che siano compresi in apposita graduatoria, formulata dal suddetto Ufficio, con l'osservanza dei seguenti criteri:
 - a) anzianità di frequenza del mercato;
 - b) richiedenti che siano venditori di prodotti merceologici simili a quelli che erano venduti nei posteggi resisi liberi, e che siano in ogni caso, prodotti qualificanti e determinanti per l'organico del mercato;
 - c) nel caso di parità nella graduatoria l'assegnazione segue l'ordine di presentazione delle domande.




art. 10

CONFIGURAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL MERCATO


1. Le attuali aree del mercato di Cori e della frazione di Giulianello sono quelle delimitate nelle cartografie allegate quali parti integranti e sostanziali, (Allegato 1-2, mercato di Cori. Allegato 3, mercato di Giulianello) nelle quali si evidenzia:

- a) L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) La superficie dei posteggi, il numero complessivo e l'esatta delimitazione, come da seguente prospetto:

MERCATO DI CORI Cori Monte – Cori Valle		Frazione di GIULIANELLO Piazza della Stazione			dimensioni posteggi	
Marcature	produttori diretti				minimo 5 x 4	■
A; B; ecc	Alimentari e non alimentari				medio 5 x 8,5	■
1; 2; 3; ...ecc	da 01 a 44	Alimentari e non alimentari	da 01 a 19	Alimentari e non alimentari	grande 5 x 13	■



(le distanze sono espresse in metri)



art. 11


SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE

I banchi, i mezzi attrezzati e la merce esposta, devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato.

art. 12

REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI

Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato, con l'indicazione dei posteggi individuati con numeri arabi, ed il registro delle autorizzazioni riportante la data di rilascio di ogni autorizzazione, e la superficie assegnata; Per ogni provvedimento comunale assunto in materia di autorizzazioni, l'Ufficio Commercio provvede all'aggiornamento del Registro.




art. 15

DISPOSIZIONI

Gli operatori del mercato sono tenuti:

1. ad essere sempre presenti presso il proprio banco di vendita;
2. a non occupare più spazio di quanto loro assegnato;
3. a stendere le proprie tende di copertura ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 2,50. In caso di eventi atmosferici avversi è consentita un'altezza inferiore;
4. a tenere esposti nel proprio banco di vendita l'autorizzazione amministrativa e la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle tasse dovute ed esibire a richiesta dei funzionari e degli agenti preposti al mercato il proprio documento di riconoscimento;
5. ad osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti in vigore relativi al commercio e all'igiene;
6. a tenere ben esposti e visibili i prezzi delle singole merci, secondo le leggi e i regolamenti;
7. a mantenere sempre ordinato e pulito lo spazio occupato.



art. 17


REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) perda il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 5, del d.lgs. 114/1998;
- b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga non superiore a sei mesi, in caso di comprovata necessità;
- c) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare di cui al successivo art. 18;
- d) perdita dei requisiti di produttore agricolo.

2. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 1., il Comune ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine, non superiore a 30 giorni, per le eventuali contro deduzioni; decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione del provvedimento di revoca;

3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita



art. 18

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Le assenze ingiustificate per un periodo di tempo superiore complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare comportano la perdita immediata del diritto di posteggio.

Sono giustificate le assenze dovute:

- a) per malattia, debitamente e tempestivamente segnalata e comprovata da certificato medico;
- b) per ferie annuali preventivamente comunicate all'Ufficio Commercio e non possono superare 4 giornate consecutive di mercato;
- c) a cattivo tempo, per cui sia da ritenere che il mercato non debba avere regolare svolgimento.


L'Area di Polizia Municipale, tramite i propri addetti, provvederà a verificare le presenze e assenze di ogni operatore nei mercati cittadini e trasmetterle senza indugio all'Area Attività Produttive, per la corretta tenuta dei relativi registri.



art. 21


INSERZIONE NELLA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI

1. Il presente regolamento dopo l'approvazione tutoria e la pubblicazione ai sensi dell'art. 62 del T.U. 1934 n° 383, verrà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione.
2. Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione in materia.



PLAZA 2005
Zona A'

2005



MERCATO
GIULIANELLO

-  ALIMENTARE
-  NON ALIMENTARE

